



Bologna, 29 febbraio 2016

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Referenti Formazione docenti neoassunti
in Emilia – Romagna in fase C

Loro sedi

e p.c. Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Ai Docenti neoassunti interessati

Per il tramite degli UU.AA.TT. di riferimento

Al sito USR E-R www.istruzioneer.it

OGGETTO: Periodo di prova e formazione per i docenti neoassunti nella Fase C del Piano di assunzioni straordinario di cui alla Legge 107/2015 – Indicazioni operative

L'assunzione del personale docente a seguito della fase C prevista dal Piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 ha completato il quadro delle nomine di personale con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/09/2015.

Questo Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle disposizioni di legge, ha curato le operazioni di nomina e di assegnazione con il duplice obiettivo di contemperare le esigenze delle scuole (ivi compresa una equilibrata utilizzazione di docenti presso le scuole dei diversi gradi di istruzione) con minori disagi per il personale neo-nominato (con la possibilità di differire l'effettiva assunzione in servizio all'1/09/2016 o al 1/07/2016 ovvero fino al termine degli incarichi a tempo determinato in essere per i docenti destinatari delle nomine).

Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni utili ad assicurare l'assolvimento del periodo di prova e di formazione per il personale assunto in fase C che ne abbia titolo, sulla base di quanto regolamentato con D.M. n. 850 del 27/10/2015 e con la successiva C.M. n. 36167 del 5/11/2015 e alla luce delle specificità di impiego del personale nell'ambito dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa.

Dirigente: Giancarlo Cerini

Responsabile del procedimento: Maita Bonazzi

051/3785252

formazione@g.istruzioneer.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 BOLOGNA - Tel: 051 37851 Fax: 051 4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

L'anno di prova e di formazione per il personale assunto sull'organico del potenziamento

In via generale il personale nominato con decorrenza giuridica dal 1/09/2015 matura il diritto a frequentare il periodo di prova e di formazione, che si realizza ordinariamente presso la sede scolastica in cui si presta effettivo servizio. Elemento innovativo e costitutivo del periodo di prova è infatti la stretta interrelazione tra formazione e servizio attivo, finalizzata a verificare, ma anche a sostenere e a formare, le competenze professionali necessarie per inserirsi nel nuovo contesto in cui si opera.

Gli insegnanti destinatari di nomina nella fase C, che ricoprono i posti dell'organico del potenziamento di cui alla tabella 1 allegata alla Legge 107/15, sono stati impiegati, ai sensi di legge, prevalentemente per realizzare iniziative di carattere progettuale (in coerenza con le priorità individuate da ogni Istituzione scolastica tra quelle previste dal comma 7), oltre che per far fronte ad esigenze per supplenze brevi (alle condizioni dettate dal comma 85).

Le predette attività, in senso lato, sono riferibili alle cattedre o ai posti di insegnamento giuridicamente determinati e per i quali si è ottenuta la nomina, ma possono esplicarsi in una pluralità di situazioni organizzative, educative e didattiche (progetti per gruppi di allievi, attività opzionali o facoltative, ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa, potenziamento della presenza in classe per avviare didattiche personalizzate, cooperative o innovative, svolgimento di funzioni di coordinamento, progettuali, ecc.).

È quindi evidente che la formazione in contesto (fase *peer to peer*, elaborazione del portfolio, documentazione delle attività didattiche) terrà conto delle specificità di impiego del suddetto personale. Si ricorda, a tal proposito, che la C.M. 36167/2015 citata esemplifica, tra le attività didattiche che concorrono al periodo minimo di 120 giorni, sia i giorni di lezione in senso stretto, sia *“i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”*.

Il principio di cui al summenzionato D.M. 850/2015 secondo il quale (art. 3) l'attività di formazione va *“svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo”* può quindi trovare conferma nel momento della scelta dei laboratori formativi (12 ore). Nel complesso dell'attività formativa e nello specifico dell'attività *peer to peer*, invece, la normativa vigente orienta verso l'implementazione di competenze trasversali e di indicatori comuni alle diverse tipologie di insegnanti.

Personale utilizzato in ordine e grado scolastico diverso

In via eccezionale e di prima applicazione, taluni docenti nominati su istituti di istruzione secondaria di II grado sono stati chiamati a prestare il loro servizio presso scuole di grado diverso, su progettualità più ampie di quelle attinenti la cattedra di titolarità. Questa modalità straordinaria e temporanea ha consentito una più equa distribuzione di risorse professionali verso scuole - del primo ciclo - che ne erano sprovviste, anche a fronte di eccedenza di profili professionali in determinati istituti di istruzione superiore.

Nelle more di eventuali indicazioni dell'Amministrazione Centrale, per tali casi questo Ufficio, trattandosi di utilizzo su potenziamento dal medesimo Ufficio disposto, ritiene che il periodo di prova e formazione possa essere validamente effettuato anche in scuola di grado scolastico diverso, sulla base delle esperienze didattiche che saranno effettivamente realizzate nell'ottica della progettualità d'Istituto.

La nomina del tutor è a cura del Dirigente scolastico della sede di effettivo servizio, sentito il Collegio dei docenti, che a tale fine fa affidamento a professionalità di competenza certa nel settore d'impiego del neoassunto, con attenzione alle dimensioni trasversali del profilo docente (competenze didattiche e metodologiche generali, competenze digitali, partecipazione alla vita scolastica, ambiti di responsabilità e formazione) che sono puntualmente richiamate nel bilancio di competenze e nel portfolio docente.

Il docente può poi optare, ai fini della formazione in presenza da attuarsi con riferimento alla cattedra di appartenenza (art. 3, D.M. 850 cit.), per quei laboratori formativi maggiormente attinenti al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Salvo diverso avviso dell'Amministrazione Centrale, si ritiene infine che la valutazione preliminare del percorso formativo effettuato, corredata di tutta la documentazione prevista, debba essere curata dall'Istituzione scolastica di effettivo servizio del docente in prova e formazione, così come l'emissione del provvedimento di conferma in ruolo. La stessa notificherà poi tale provvedimento al Dirigente dell'Istituzione scolastica di titolarità giuridica del docente interessato.

Il Direttore Generale
Stefano Versari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93